

queste istituzioni

**Avanti adagio. Quasi indietro.
Il “nuovo” reato di femminicidio
e i futuri scenari.**

Anna Lorenzetti

Numero 1/2025

4 aprile 2025

Il “nuovo” reato di femminicidio e i futuri scenari.

di Anna Lorenzetti*

Sommario

1. Il femminicidio come “nuovo” reato. – 2. Le reazioni all’annuncio della modifica normativa e la polarizzazione del dibattito. Uno sguardo di insieme. – 3. Brevi cenni conclusivi.

Sintesi

Il documento esamina criticamente il disegno di legge recentemente presentato (ddl S 1433-XIX legislatura) che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio (art. 577-*bis* c.p.). Tale reato punisce con l’ergastolo l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità. Già dall’annuncio della proposta normativa, il dibattito dottrinale ha visto una contrapposizione tra chi ha voluto sottolineare il valore simbolico e culturale del nominare esplicitamente questa forma di violenza strutturale e chi ha invece rilevato le critiche per numerosi aspetti dubbi, tra cui l’indeterminatezza della fattispecie e il rischio di derive populiste, tali da porsi in tensione rispetto all’assetto costituzionale. Auspicando un dibattito vieppiù approfondito, che coinvolga esperti e società civile, non possono celarsi gli interrogativi che la nuova proposta solleva, nella necessità che all’azione repressiva si affianchino interventi educativi e culturali.

Abstract

The document analyzes Italy’s proposed bill S 1433, which introduces the crime of *femminicidio* (femicide) as a new autonomous offense under Article 577-bis of the Italian Penal Code. This provision punishes with life imprisonment the killing of a woman when motivated by gender-based hatred or an intent to suppress her rights or freedoms. The proposal sparked polarized reactions: supporters highlight the symbolic power of naming gendered violence and aligning legal language with social reality, while critics question the legal clarity, constitutionality, and necessity of a new crime for behavior already punishable under aggravated homicide. Concerns include potential populist misuse, lack of deterrent effect, and insufficient focus on prevention. The proposal is seen as politically driven and legally fragile, raising broader issues about the role of criminal law in addressing structural violence and the balance between punitive responses and broader social change. The debate urges a cautious, informed legislative process involving both legal experts and civil society stakeholders.

Parole chiave

Femminicidio; Violenza di genere; Ergastolo; Populismo penale; Principio di uguaglianza.

Keywords

Femicide; Gender-based violence; Life imprisonment; Penal populism; Principle of equality.

* Professoressa ordinaria di diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Bergamo.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 577, è inserito il seguente:

«Articolo 577-bis (*Femminicidio*)

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo»¹

1. Il femminicidio come “nuovo” reato.

Il primo trimestre dell'anno 2025 è stato caratterizzato da una importante novità normativa, o meglio dall'annuncio di una (forse imminente) modifica normativa proposta nella forma di un disegno di legge volto a rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere (ddl S 1433, XIX legislatura). Stando al comunicato stampa del Consiglio dei ministri, l'intervento è infatti volto a comporre una strategia utile a «rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne».

Tra le numerose novità che questa proposta contiene², quella che certamente merita maggiore attenzione è il conio di un reato “di genere”, ossia il femminicidio tema già da tempo all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza sia sul piano interno, sia sul piano sovranazionale³. Questo verrebbe introdotto come fattispecie di reato autonoma, modificando il codice penale per punire «la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» (art. 577-bis), prevedendosi una pena fissa e automatica, ossia l'ergastolo.

¹ Ddl S 1433 XIX legislatura. «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».

² In aggiunta al reato di femminicidio, il testo contiene una serie di poteri processuali riconosciuti alla vittima che può opporsi al patteggiamento, chiedendosi al giudice di motivare il mancato accoglimento di istanze punitive della persona offesa e al p.m. di ascoltare personalmente la vittima, senza delegare tale attività alla polizia giudiziaria; la vittima vede riconosciuto un potere anche di interlocuzione sulla gradazione o revoca delle misure cautelari (di cui si presume il carattere custodiale), oltre a una serie di diritti all'informazione nelle diverse fasi processuali, anche in fase di esecuzione della pena (v. le disposizioni su *Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa; Ulteriori informazioni alla persona offesa*). Una serie di ulteriori disposizioni hanno poi dettato accelerazioni dei tempi sempre orientate a una maggiore tutela della vittima, pure prevedendosi attività formativa per tutti gli operatori coinvolti (*Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica*), e in particolare dei magistrati.

³ B. SPINELLI, *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, FrancoAngeli, 2008; E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale*, Napoli, Ed. scientifica, 2017; F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino, Giappichelli, 2018; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, Napoli, Esi, 2016.

La scelta del legislatore sembrerebbe dunque direzionata verso una tutela espressa del bene della vita di una donna “in quanto donna”, con una fattispecie autonoma di reato in luogo della circostanza aggravante già presente o specifica che la dottrina aveva proposto⁴. La disposizione non precisa invece il genere dell’autore che può essere *chiunque*.

Quanto agli aspetti lessicali, la scelta è andata a privilegiare la traduzione italiana del termine spagnolo femminicidio, coniato nel contesto di una drammatica vicenda di violenze sistematiche agite contro le donne in Messico, con la connivenza della pubblica autorità; tale aspetto è stato letto come espressione di una forse non piena consapevolezza dell’articolato dibattito attorno alle parole con cui si descrive la violenza⁵. Peraltro, come ha ricordato Massimo Donini⁶, molto diversi sono i numeri del fenomeno nel contesto in cui era emerso il bisogno di nominare una condotta specifica, come attestato dall’organismo ONU ECLAC-Commissione Economica per l’America latina e i Caraibi che, nell’anno 2023, ha conteggiato una media di ben 11 donne al giorno assassinate per motivi basati sul genere.

2. Le reazioni all’annuncio della modifica normativa e la polarizzazione del dibattito. Uno sguardo di insieme.

All’indomani dell’annuncio della nuova fattispecie di reato, le posizioni dei primi commentatori si sono immediatamente polarizzate fra contrari e favorevoli. Consapevoli del rischio di scivolare verso una schematizzazione banalizzante, può riconoscersi come i favorevoli hanno da subito valorizzato l’aspetto semantico dell’aver espressamente nominato una condotta specifica e il potere delle parole di modificare il pensiero e la cultura. Secondo tale posizione, l’introduzione del nuovo reato «imporrà al nostro Paese, sia in ambito istituzionale che in ambito culturale e associativo, di misurarsi con che cos’è il femminicidio [... con] la definizione di un nuovo reato, con un movente e con dei parametri che ad oggi nel codice penale non abbiamo», riconoscendo così «un movente legato alla disparità di potere che esiste tra donne e uomini e all’esercizio di un potere degli uomini nei confronti delle donne». A conforto dell’importanza delle parole, è stata richiamata l’introduzione del reato di associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis*⁷. Proprio per il

⁴ A. MASSARO, *Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes*, in *Genius*, 2025, pp. 1 ss.

⁵ M. VIRGILIO, *Reato di femminicidio, partiamo dalle parole*, <https://centroriformastato.it/reato-di-femminicidio-partiamo-dalle-parole/>, 21 marzo 2025.

⁶ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già*, in *Sistema Penale*, 18 marzo 2025.

⁷ Così, v. l’intervista di F. Fiorani alla magistrata Paola Di Nicola Travaglini, *Femminicidio, un delitto contro la libertà femminile*, in <https://www.collettiva.it/copertine/italia/dll-femminicidio-un-delitto-contro-la-liberta-femminile-lfzsmym8>. Secondo F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, 2 Aprile 2025, nel richiamare il *Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne*, curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità, riconosce come l’attribuzione di *un nome* e di una definizione consentirebbe «di acquisire la necessaria consapevolezza per contrastarla sotto il profilo penale e anche sociale e culturale consentendo

cambiamento che potrebbe innescare una declinazione di genere del diritto penale, la proposta è stata così plaudita da parte dell'associazionismo femminista e da parte della dottrina, anche in ragione del superamento della dizione codicistica che letteralmente riferisce l'omicidio all'uccisione di un *uomo* (art. 575 c.p.)⁸.

Sempre dalla prospettiva che condivide l'introduzione della nuova fattispecie, si è argomentato nei termini «del valore del bene giuridico violato di particolare rilievo nel contesto costituzionale e soprattutto sovranazionale (spesso ignorato o sottovalutato in questo settore, ma richiamato frequentemente in altri), alla luce della diffusione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e alla doverosa azione di contrasto dello Stato»⁹. Una ulteriore argomentazione ha rilevato come la nuova condotta consentirebbe di proseguire il percorso di modernizzazione del Codice penale, adeguandolo alla Costituzione e alle fonti sovranazionali in tema di discriminazione delle donne e la violenza ai loro danni, riconoscendosi la “donna” in quanto donna «come soggetto di diritto che va tutelato proprio in ragione del suo sesso e degli effetti derivanti dall'azione di sopraffazione o, comunque, di limitazione della sua libertà, fino a “sanzionarla” con la morte»¹⁰.

Quanto alle posizioni contrarie alla introduzione di una nuova condotta, non è possibile una *reductio ad unicum* poiché tra loro contrastanti. In generale, la contrarietà si è incentrata sull'essere una normativa non necessaria poiché volta a punire una condotta già considerata reato e tale da essere punita con l'ergastolo nei casi di condotta aggravata¹¹ e facendo leva sui dubbi

quell'interscambio di saperi che costituisce una ricchezza per tutti gli operatori del diritto, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e per gli studiosi del fenomeno».

⁸ I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica*, in *giustiziainsieme.it*, 4 aprile 2025, disponibile al link: <https://www.giustiziainsieme.it/it/violenza-di-genere/3455-nominare-la-violenza-maschile-contro-le-donne-diritto-penale-e-giustizia-ilaria-boiano>.

⁹ F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit., che richiama la Convenzione di Istanbul del 2011; la direttiva UE 2024/1385 (il cui Considerando 9, precisa che «Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro...»); la CEDAW che, nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull'Italia, aveva rilevato «con preoccupazione... Che il femminicidio non è definito come un reato specifico», raccomandando di «Modificare il Codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio»; alcune pronunce del giudice delle leggi (Corte cost. 19/2023 e 174/2024) e della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. I, 1° febbraio 2021, n. 21097) che avevano rilevato l'importanza del contrasto al fenomeno caratterizzato dall'essere espressione di un dominio violento sulle donne. V. anche il documento elaborato dalla (uomini nel 90 per cento dei casi) vanno a processo? La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del Senato, *Femminicidio Vittime e carnefici in Italia: la prima mappa italiana della violenza sulle donne (e i loro aggressori)*, Marzo 2018, disponibile al link: <https://www.senato.it/4746?dossier=2310>, secondo cui «Il riconoscimento di un reato specifico di femminicidio avrebbe però una importante valenza sul piano culturale» (p. 16). Sul punto, v. P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, in *Micromega/net*, 21 marzo 2025.

¹⁰ F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.

¹¹ Massimo Donini ha infatti contestato il carattere di novità, posto che il femminicidio è già reato ed è sanzionato con l'ergastolo quando l'omicidio sia aggravato se il fatto venga commesso in occasione di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesioni con deformazioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), atti di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), con minorenni (art. 609-*quater* c.p.) e di gruppo (art. 600-*octies* c.p.) o dall'autore di *stalking*

circa la indeterminatezza della fattispecie, circa i profili di lesione della legittimità formale in termini di tassatività e precisione, nonché quanto alla tensione rispetto al principio di legalità di una condotta così genericamente descritta¹². Proprio la tipizzazione del reato a fronte dell'assenza di specificità del bene giuridico tutelato è stata criticata in ragione della diversa tutela del genere del bene vita e posto altresì che in via tendenziale ogni omicidio non colposo è animato dall'intento di «reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»; dubbi vi sono altresì sulla non tassatività degli elementi costitutivi del reato e circa la materialità della condotta, nonché da ultimo per l'inasprimento non motivato dalla non adeguatezza della pena già prevista nel caso in cui l'omicidio sia aggravato in caso di *stalking* a danno della medesima vittima (art. 576, n. 5.1, c.p.) oppure se la vittima sia il coniuge, anche legalmente separato, o il partner dell'unione civile o la persona convivente con il colpevole o a lui legata da relazione affettiva (art. 577, n. 1, c.p.)¹³.

La miglior dottrina ha in particolare evidenziato il rischio di «manipolabilità applicativa... tale da esigere di entrare nella mente e nella psiche dell'omicida oltre i limiti naturali e giuridici del diritto processuale penale»¹⁴, rilevandosi come la riforma selezioni requisiti che presentano una assoluta normalità e che dunque non caratterizzano neppure il fatto di quella gravità criminologica che potrebbe giustificare una sua introduzione¹⁵. Questa dottrina ha stigmatizzato inoltre l'«estensione simbolico-repressiva del diritto penale populista quale dimensione ordinaria della politica governativa», in linea peraltro con quel populismo penale già oggetto di serrate critiche¹⁶. Si è così definita questa operazione come l'espressione di «una sottocultura dominante antiumanista: il vero utilizzo dell'uomo (anche se delinque) come mezzo e non come fine», criticandosi la nuova fattispecie quale «delitto populista e simbolico» senza una base criminologica adeguata nella realtà nazionale, tale da differenziare ingiustamente tra i generi e aggravare, senza nessuna necessità pene già elevatissime, dunque quale «espressione di un populismo penale di pura propaganda, che dissimula un antiumanesimo legislativo»¹⁷.

(art. 612-*bis* c.p.) nei confronti della medesima persona, senza peraltro differenziare in ragione del genere e ponendosi come «diritto non certo mite, ma neppure indeterminato e ciecamente repressivo». V. M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit.

¹² V. per tutti, M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit.

¹³ A. PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale*, *L'Unità*, 14 marzo 2025.

¹⁴ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit.; *contra*, F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit., secondo cui non si tratta di indagare le ragioni interiori che spingono l'autore del reato, ma di operare piuttosto «una valutazione della condotta e del contesto discriminatorio e diseguale in cui questa avviene».

¹⁵ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit. In senso nettamente opposto, va invece la relazione di accompagnamento al ddl che si riferisce «all'estrema urgenza criminologica».

¹⁶ V. almeno M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, Mucchi, 2019. In senso contrario, v. invece I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit., che nega che sia populismo penale.

¹⁷ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit.

Ci si è poi riferito con espressioni assai forti nei termini di una «follia collettiva» sostenuta da un «sostanziale unanimità dei consensi» e «di devastante impatto costituzionale» per la lesione dell'uguaglianza rispetto al caso speculare di quando sia una donna a uccidere il marito in quanto uomo¹⁸, in assenza di una maggiore capacità di prevenzione della pena, peraltro a fronte di un drastico ridimensionamento della discrezionalità giudiziale nella fase della commisurazione e di una serie di strettoie presuntive per l'accesso ai benefici penitenziari¹⁹. Ancora si è parlato di una normativa animata dal «panpenalismo rancoroso e dalla negromanzia inquisitoria», quale «macabro salto verso la vendetta privata di genere» e «apoteosi del più ottuso e becero giustizialismo»²⁰, dubitando della sua costituzionalità «a partire dal principio di uguaglianza»²¹.

Molto forte la contrarietà manifestata da chi ha parlato di una mimosa o di una polpetta avvelenata²², anche in ragione della data di presentazione, ossia l'otto marzo 2025, giornata internazionale della donna, aspetto che ha marcato ancor più il significato simbolico. Le contestazioni hanno in particolare riguardato il totale schiacciamento della reazione ordinamentale sulla sola punizione e sanzione, «puntando sul fattore lessicale invece che sulla effettività» e assecondando «una opzione di politica criminale solo simbolica, che cioè strumentalizza le valenze simboliche del diritto penale in chiave di pretesa rassicurazione collettiva», nella forma leggi-manifesto e di cd. populismo punitivo²³, con un uso distorto dello strumento penale per finalità di consenso politico. Peraltro, questa posizione ha contestato il carattere misogino delle contrarietà a strumenti di contrasto alla violenza contro le donne basata sul genere, non rilevandosi analoga contrarietà all'introduzione di nuovi reati non di genere²⁴.

Il forte sdegno di parte dei commentatori è giunto fino a invocare l'intervento dell'Associazione dei professori di diritto penale²⁵ per contrastare l'introduzione di questo nuovo reato, mentre sono da evidenziare le reazioni praticamente nulle da parte della politica nella difficoltà di riflettere attorno a un tema che effettivamente chiede interventi e la blanda

¹⁸ D. CAIAZZA, *La Costituzione oltraggiata*, in *PQM-Il Riformista*, nr. 59, 15 marzo 2025, 1.

¹⁹ L. ZILLETTI, *Il diritto penale estremo, intervista a Fausto Giunta*, in *PQM-Il Riformista*, nr. 59, 15 marzo 2025, 2.

²⁰ O. MAZZA, *Vendetta privata di genere*, in *PQM-Il Riformista*, nr. 59, 15 marzo 2025, 2.

²¹ S. VIVIANI, *Il reato di femminicidio: una deriva simbolica e incostituzionale*, in *PQM-Il Riformista*, nr. 59, 15 marzo 2025.

²² Rispettivamente A. MATTEUCCI, *Una mimosa avvelenata*, in *PQM-Il Riformista*, nr. 59, 15 marzo 2025, 3, e M. VIRGILIO, «Nominare il femminicidio. Non in nostro nome», in *Studi sulla questione criminale online*, 2025, al link <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/03/10/nominare-il-femminicidio-non-in-nostro-nome/>. Critica su questo I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit.

²³ M. VIRGILIO, *Reato di femminicidio, partiamo dalle parole*, cit.

²⁴ Anche Francesco Menditto rileva ad esempio come rispetto alle altre fattispecie di nuovo conio (art. 633-bis c.p. relativo al cd. *Rave party* o l'imminente nuovo reato di resistenza passiva) non analoghe sono state le critiche rispetto alla «deriva populistica» F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.; similmente, I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit.

²⁵ G. FIANDACA, *Cari prof. di Diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, dalle pagine de *Il Foglio*, 13 marzo e disponibile in *Sistema penale*.

contrarietà dell'ANM (Associazione nazionale magistrati), non tanto quanto al contenuto, quanto piuttosto rispetto all'aumento del carico di lavoro soprattutto sulle Procure che saranno pesantemente interessate sul piano organizzativo e operativo.

3. Brevi cenni conclusivi.

Rinviando a commenti più strutturati un'analisi puntuale della nuova fattispecie, può però sin d'ora rilevarsi come la proposta di intervento normativo si presti a un'analisi in chiaro scuro.

Indubbiamente, sono molte le criticità cui la formulazione normativa si apre a partire dall'aver introdotto un reato – unico, eccezion fatta per le mutilazioni genitali femminili, art. 583-bis, e per le condotte in tema di interruzione di gravidanza (art. 593-ter c.p.) – *gender oriented*.

Se approvata nella forma raccolta dal ddl 1433, la nuova fattispecie sembra porre problemi di indeterminatezza e di tassatività e non pare probabile che vengano approvati emendamenti tali da ricondurre il reato entro le coordinate della legalità, in ragione dell'ampio consenso politico che attorno a esso si è formato.

A fronte di tali aspetti certamente critici, è però da rilevare positivamente come tale nuovo reato rappresenti l'esito di una evoluzione normativa sempre più attenta al tema della violenza contro le donne²⁶ e come fondamentale sia l'azione del nominare, che solleva così il velo di invisibilità che avvolgeva tale condotta, già entrata nel linguaggio, anche giuridico, italiano²⁷, ricordandosi tuttavia le perplessità di chi ritiene che non sia il «riconoscimento nominalistico» ad aggiungere forza alle tutele²⁸.

Nella prospettiva costituzionalistica, il tema chiama a gran voce una riflessione a partire dal principio di uguaglianza che pure richiede uno scrutinio rigoroso rispetto al sesso e al genere (art. 3 Cost.), palesando la difficoltà per il diritto penale di astrarsi dalla neutralità, fissando come necessario un determinato sesso dell'autore e della vittima.

²⁶ F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.

²⁷ Come noto, “femminicidio” è stata individuata dalla Treccani “parola dell'anno” per il 2023. Secondo l'Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel «provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima». Quanto all'ambito giuridico, è stato il formante giurisprudenziale a dare un maggior riconoscimento.

I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit., riconduce la diffusione del termine al «movimento delle donne che a partire dal 2009, in occasione dello Shadow report presentato al Comitato CEDAW per i trent'anni della convenzione Onu per l'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti delle donne, si è mobilitato affinché la parola entrasse nel discorso pubblico, fino ad entrare ufficialmente anche nel dizionario della lingua italiana per indicare «qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte» (Devoto, Oli, 2014)».

²⁸ M. VIRGILIO, *Reato di femminicidio, partiamo dalle parole*, cit.

Pure deve essere condiviso lo scetticismo quanto alla durezza della reazione repressiva, su cui già molte voci critiche si sono levate²⁹, respingendo i rischi di un femminismo punitivo, posto che al nuovo reato corrisponde una sanzione, l'ergastolo, certamente oltre i confini della tollerabilità costituzionale, poiché non porosa a quella duttilità che la Corte costituzionale già da tempo esige, in nome della finalità rieducativa della pena e peraltro tale da annullare qualunque margine decisionale alla magistratura.

La forza della nuova previsione si può forse rinvenire nel consentire a tutti gli operatori del diritto e a ogni livello, di riconoscere un fenomeno di drammatica attualità e approfondire le ragioni strutturali della specifica violenza contro le donne di cui si alimenta il femminicidio³⁰, anche se appare onestamente azzardato il paragone con l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Tale spunto era peraltro riportato all'interno del *Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne* del Dipartimento per le pari opportunità, in cui si auspicava che il femminicidio diventasse un delitto a sé, proprio richiamando l'approvazione dell'art. 416-bis, che diede un *nomen* a quel complesso fenomeno criminoso³¹.

A prescindere da ciò, è pure da rilevare come se l'azione del nominare ha un sicuro rilievo, anche per il coraggio che mostra³², la definizione raccolta dalla proposta normativa non dà conto dell'ampissimo dibattito politico, criminologico e giuridico sul tema, peraltro rimarcando una logica binaria³³ che difficilmente potrà essere superata durante l'*iter legis*³⁴.

E debole sembra pure l'attenzione rivolta alla prevenzione che aiuterebbe a diminuire i numeri della violenza, grazie a un'azione sul piano sociale e culturale, dovendosi prendere atto di come non possa riconoscersi un effetto deterrente nella disposizione annunciata che presenta più di un cono d'ombra sotto il profilo dell'efficacia e dell'effettività.

Pur trattandosi di un fenomeno di una certa gravità nel contesto italiano³⁵, forti sono le differenze con i paesi in cui la parola femminicidio ha trovato le proprie origini, in specie il

²⁹ M. VIRGILIO, "Nominare il femminicidio. Non in nostro nome", cit.

³⁰ F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, cit.

³¹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, cit.

³² I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit., che sottolinea «il coraggio stesso della parola (dal racconto tra le pari alla denuncia in senso tecnico, passando per la rivendicazione pubblica), che fa politica perché apre al mondo ciò che si ritiene debba, ancora, rimanere privato».

³³ M. VIRGILIO, "Nominare il femminicidio. Non in nostro nome", cit.

³⁴ Così ipotizza F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.

³⁵ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit., richiama i dati della Direzione centrale della polizia criminale, Roma, 30 dicembre 2022, quanto agli omicidi. *Contra* F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit., che pure condivide alcune criticità rilevate rispetto alla formulazione della nuova fattispecie, rileva la possibile fallacia dei dati statistici che, in ragione della varietà di classificazione del femminicidio, non possono essere letti in termini assoluti ma solo rispetto al numero di omicidi complessivi. A tal proposito, richiama come si siano stimati nel mondo circa il 17% di femminicidi sul totale degli omicidi volontari, trattandosi di una percentuale sovrapponibile all'Italia che nel 2024 registra una percentuale di circa il 20% di femminicidi sul totale degli omicidi volontari (99 omicidi di donne in ambito familiare/affettivo sul totale di 321 omicidi). Cfr. A. ALVAZZI DEL FRATE-M NOWAK, *Il femminicidio da una prospettiva globale Femicide in global perspective*, in *Rassegna*

Messico, con le note vicende di Ciudad Juárez, in cui realmente la spinta verso una consapevolezza pareva necessitare dell'intervento penale a fronte del quadro di patriarcato diversamente inscalfibile e pare per ciò assai forzato un riferimento così diretto.

È poi da rilevare la debole qualità del *drafting*, per quanto elevata è indubbiamente la difficoltà di scrittura di un testo che, seppure sorretto da una forte volontà politica, si presenta come complesso da formulare indenne da rilievi di costituzionalità.

In generale, sembrano restare sullo sfondo alcune questioni pure centrali, ad esempio quanto alla problematica lettura della sanzione penale come unica forma di reazione a un fenomeno certamente da contrastare e altrettanto certamente di drammatica attualità. La previsione dell'ergastolo come sanzione esclusiva a fronte di una condotta che era già punibile pone in tensione la finalità rieducativa della pena e dubbi possono sorgere anche rispetto alla finalità di prevenzione generale che nei casi di omicidi è certamente molto sfumata.

Nei mesi a venire, sarà dunque necessario verificare l'andamento dell'*iter legis* e come il disegno di legge risulterà a valle del passaggio nelle Commissioni e in Parlamento. È auspicabile non si tratti dell'ennesima occasione per constatare il venir meno della dialettica governo-parlamento ed è auspicabile pure che le stesse audizioni coinvolgano esperte ed esperti della materia, anche provenienti dal terzo settore e dall'associazionismo che più di ogni altro è in grado di contribuire al dibattito.

La stessa posizione che aveva plaudito all'ipotesi di introdurre il femminicidio ha auspicato una riflessione consapevole in particolare rispetto ai principi di tipicità e al principio costituzionale uguaglianza³⁶, dovendosi però problematizzare l'affermazione per cui «l'appartenenza al genere femminile rappresenta una caratteristica ben precisa che può giustificare una maggiore e diversificata tutela, anche alla luce del dato statistico dei femminicidi»³⁷.

Fin d'ora appare fondamentale alimentare il dibattito senza arroccarsi su posizioni preconcepite e ideologizzate che disconoscono, da una prospettiva, le fragilità della tenuta complessiva di un simile reato, i rischi a esso sottesi nei termini di violazione del principio di legalità e di uguaglianza, nonché quanto alla finalità rieducativa della pena, dall'altra l'importanza del nominare una condotta *gender specific*, per dare visibilità a quell'ordine simbolico storicamente assente.

È dunque l'importanza di rivendicare una lettura complessa della violenza di genere a doversi rimarcare, posto che «[n]on esistono soluzioni semplici a fenomeni strutturali», e

italiana di criminologia n., 3 del 2013, e il Report dell'8 marzo 2025 del Ministero dell'Interno, 8 marzo giornata internazionale della donna. Sul punto, v. la *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, in *Sistema penale*, 11 gennaio 2022.

³⁶ F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.

³⁷ F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit.

ricordando come «il diritto, anche quello penale, svolge un ruolo che non è mai neutro. E non lo è neppure l'inerzia legislativa o istituzionale così come non lo è un generalizzato rifiuto di definire una condotta offensiva di beni costituzionalmente protetti»³⁸. La questione deve così confrontarsi sulla necessità e sulla ineludibilità di un intervento in sede penale, peraltro non bastevole³⁹, rimarcando l'importanza del supporto di ogni operatore per il contrasto alla violenza di genere.

Deve però dubitarsi che alla giurisprudenza possa assegnarsi il ruolo di definire in sede applicativa i confini di una condotta incerta nella sua formulazione⁴⁰, ciò in primo luogo in nome della separazione dei poteri e della primazia della legge, espressione del principio democratico; piuttosto, è la centralità della politica e del Parlamento a doversi rivendicare, quale sede di valutazione delle scelte legislative e di ponderazione delle opposte istanze⁴¹. Non sembrano valere a tal proposito i richiami ad altre fattispecie e ad altre vicende che semmai confermano e non smentiscono l'eccessivo ruolo svolto della giurisprudenza che, tanto più in ambito penale, va scongiurato laddove rischi di sfociare nella riscrittura delle fattispecie⁴².

La riflessione non potrà per ciò che essere collocata all'interno delle categorie del costituzionalismo contemporaneo, posto che a venire in causa è lo Stato di diritto per come risulta rispetto a una condotta che azzera qualsiasi pensabilità di alternative al carcere nella reazione al crimine e chiama in causa la separazione dei poteri e la primazia del Parlamento il cui ruolo e la cui voce vanno preservati anche rispetto alla legislazione in materia di violenza di genere.

Proprio attraverso il mantenimento della forza e del ruolo del Parlamento sarà così possibile presidiare un ambito che richiede cautela e attenzione nella ponderazione di tutti gli interessi in gioco, fermo restando che se l'eventuale intervento normativo non sarà accompagnato da parallele azioni istituzionali e dall'attivazione di più leve nel contrasto alla violenza di genere⁴³, il rischio è che alla nuova condotta criminosa non segua alcun cambiamento, né una riduzione del fenomeno.

³⁸ Secondo I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit., sarebbe importante riflettere sulle ragioni storiche, politiche, giuridiche per le quali ancora oggi l'art. 575 c.p. operi un espresso riferimento all'uomo e sul perché l'assenza di espresso riferimento alla donna non venga colta quale questione.

³⁹ I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit., riconosce che «il diritto penale non è il solo strumento da invocare, ma neppure può rimanere ideologicamente esente da riscrittura e nuova problematizzazione e, in particolare, non può restare campo minato che impedisce il pensiero ogni qualvolta siano le donne il soggetto di diritto cui sono riconducibili i beni giuridici di rango costituzionale che si assumono violati».

⁴⁰ Secondo F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit. «qualunque formulazione potrà essere criticata ... e... solo l'azione della giurisprudenza consentirà di delineare i principi applicativi e la tenuta costituzionale e sovranazionale».

⁴¹ Secondo F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit., al contrario, «In ogni caso, la politica – generalmente unanime su questi temi, come sulla criminalità organizzata – non va lasciata nel ruolo di protagonista delle esigenze che emergono dal contesto sociale e dalla sua evoluzione e trovano pieno riconoscimento anche nelle fonti sovranazionali».

⁴² F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit., che richiama la questione rispetto all'art. 572 c.p. e alla l. n. 66/1996, *Norme contro la violenza sessuale*, rispetto a cui le perplessità furono superate dalla giurisprudenza.

⁴³ Ad es. M. VIRGILIO, «*Nominare il femminicidio. Non in nostro nome*», cit., fa riferimento alla creazione di osservatori istituzionali che possano supportare nell'ideazione di politiche pubbliche.

E dunque, prendendo a prestito il titolo di un bel romanzo di Giorgio Torelli, pare che la presentazione del ddl femminicidio sia l'ennesima occasione per cui vale l'adagio nautico, rivisitato, dell'avanti adagio, quasi indietro.